

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'art. 1 del decreto in esame, previsto dall'art. 43, comma 5-*quater*, del D. L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono approvate la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, contenute rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B che ne fanno parte integrante.

L'iter di approvazione del decreto prevede che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione della capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze, del Ministero dell'economia e delle finanze, che le sottopone alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), anche separatamente, per l'approvazione.

La CTFS, in data 27 febbraio 2023, ha approvato a maggioranza le metodologie e le elaborazioni relative alle capacità fiscali 2023.

Successivamente, nel corso della seduta del 21 giugno 2023, non è stata acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014; tuttavia, la medesima norma al quarto periodo prevede che in caso di mancata intesa lo schema di provvedimento vada trasmesso alle Camere affinché, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le altre commissioni competenti per materia esprimano il proprio parere.

Considerato che lo schema di decreto approva la nuova metodologia e le conseguenti elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali, la procedura prevista dall'art. 43, comma 5-*quater* richiede la trasmissione dello stesso alle Commissioni parlamentari competenti, le quali si sono espresse...

Le novità intervenute sul piano metodologico hanno principalmente riguardato la valutazione del gettito *standard* dell'IMU e delle entrate residuali.

Per l'IMU si è proceduto a una standardizzazione del gettito effettivo dell'anno 2019, effettuata sulla base dei criteri puntualmente indicati nella nota metodologica (Allegato B) approvata con il decreto in esame. La precedente stima del gettito *standard* IMU si basava ancora sulla proiezione in avanti della standardizzazione del gettito relativo all'anno 2015, tenendo conto delle variazioni per ciascun comune delle basi imponibili catastali.

Le ulteriori variazioni riguardano l'aggiornamento della metodologia di stima della cosiddetta capacità fiscale residuale, che misura il gettito *standard* delle entrate tributarie minori (come l'imposta di soggiorno, la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), nonché di alcune delle entrate extra-

tributarie (come i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti ecc.).

La stima della capacità fiscale residuale è stata effettuata applicando una metodologia di tipo econometrico, considerato che non sono disponibili dati puntuali in relazione alle basi imponibili e alle tariffe applicate per ciascuna entrata.

Rispetto, quindi, alla precedente stima della capacità fiscale residuale, le principali novità dell'attuale modello sono le seguenti:

- una nuova definizione della variabile reddituale utilizzata nel modello come *proxy* della ricchezza del territorio, che ora viene individuata nel reddito disponibile definito come differenza tra reddito complessivo IRPEF e imposta IRPEF pagata. La variabile reddituale è inserita nel modello sia in termini di reddito disponibile mediano (di ciascun comune) sia di reddito disponibile pro-capite medio della classe demografica di appartenenza del comune. Nella precedente stima, invece, si utilizzavano come variabili il reddito complessivo mediano del comune e il reddito complessivo pro-capite medio della classe demografica di appartenenza del comune;
- una diversa definizione della classe demografica, in relazione alla quale viene calcolata la media della variabile reddituale pro-capite. Nel precedente modello, a ogni comune veniva attribuito il reddito pro capite medio calcolato con riferimento alla classe demografica di appartenenza. Per evitare di penalizzare i comuni con maggiore scostamento tra il proprio reddito pro-capite e quello pro-capite di fascia, il precedente modello prevedeva un correttivo a valle della stima, funzionale a "*riavvicinare*" il reddito della fascia a quello proprio del comune. Al fine di eliminare il correttivo, nella nuova specificazione del modello i comuni sono stati raggruppati in classi diverse rispetto al precedente modello: ciascuna classe demografica è definita in base alla fascia di popolazione del comune e alla sua posizione geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, e Sud). A ciascun comune viene attribuito il "*reddito disponibile*" pro-capite medio della classe demografica di appartenenza. La modifica delle classi demografiche assicura una maggiore omogeneità all'interno dei gruppi e una maggiore coerenza tra il reddito pro-capite proprio e quello della classe demografica a cui il comune appartiene;
- la *standardizzazione* separata dei proventi da mense scolastiche. Tali proventi, nella precedente stima, erano considerati nel perimetro delle entrate standardizzate con il ricorso ad un approccio econometrico. Nella stima attuale, invece, il relativo gettito *standard* è determinato con una procedura autonoma rispetto alle altre entrate residuali, volta a bilanciare, nel riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, la stima della capacità fiscale con quella del corrispondente fabbisogno standard. Queste entrate rappresentano la compartecipazione al costo del servizio a domanda individuale da parte dell'utenza, ossia

una tariffa che dovrebbe, in teoria, essere esclusa dalla stima della capacità fiscale. Tuttavia, la circostanza che i servizi individuali, finanziati anche da una tariffa, sono considerati nei fabbisogni *standard*, richiede di assicurare un adeguato bilanciamento di tale fabbisogno dal lato della capacità fiscale al fine di evitare effetti distorsivi sul riparto del Fondo di solidarietà comunale. Poiché il servizio della mensa scolastica non è omogeneo tra i Comuni, il metodo della standardizzazione, a differenza dalle altre entrate residuali, deve essere calibrato al fine di tenere conto della stima dei fabbisogni standard;

- in considerazione del fatto che l'aggiornamento metodologico della capacità fiscale residuale interviene cinque anni dopo la precedente revisione del modello si è ritenuto prudentiale definire una regola di transizione con un'applicazione graduale della nuova stima della capacità fiscale residuale. In particolare, la stima della capacità fiscale residuale di ciascun ente è determinata come media ponderata tra il valore risultante dalla nuova specificazione del modello (pari al 33%) e il valore precedente (pari 67%). Assumendo un progressivo incremento della percentuale di applicazione dei risultati del nuovo modello di stima, il regime transitorio si esaurirebbe in tre anni consentendo già dal terzo anno la piena applicazione della nuova specificazione del modello.